

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3617

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI  
(SPALLINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(TAVIANI)

Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119,  
per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici

*Presentato alla Presidenza il 2 febbraio 1962*

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, oltre ai compiti prettamente statuali di controllo del servizio dato in concessione, con la gestione delle linee interurbane a grande distanza e di quelle internazionali svolge un'attività di carattere industriale che, specie nell'ultimo decennio, ha assunto una mole ed una complessità ragguardevoli in seguito alla introduzione di numerosi e poderosi impianti tecnici richiedenti elevate specializzazioni e conseguenti radicali riforme organizzative quali i sistemi a frequenze portanti su cavi a coppie simmetriche o coassiali, i fasci hertziani a bassissimo spettro con migliaia di circuiti ed i sistemi di teleselezione a media e grande distanza per la chiamata diretta da operatrice oppure da utente.

È poi da considerare che sempre più approfonditi e vasti controlli richiede il servizio affidato alle Società concessionarie, anche in relazione alla progressiva attuazione del Piano regolatore telefonico nazionale.

In contrapposto a quanto precede è da mettere in rilievo come l'organizzazione interna degli uffici dell'Azienda, ancora ferma

alla legge istitutiva del 1925 (regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884), risulti oggi sostanzialmente inadeguata ed anacronistica; anche con le lievi modifiche di fatto apportatevi. Basta considerare come la rete telefonica statale su cui era dimensionata l'organizzazione del 1925 fosse costituita dal triangolo Milano-Genova-Torino in cavo sotterraneo, con 36 circuiti attivi e 4 stazioni amplificatrici, e da una rete aerea su palificazioni telegrafiche di 227 circuiti, per complessivi 38.650 chilometri circuito. È anche da porsi in rilievo che la tecnica di tale rete si limitava alla realizzazione di alcuni circuiti pupinizzati ed amplificati a due o quattro fili in bassa frequenza e che l'entità del traffico interurbano ed internazionale fu nel primo anno di esercizio (1925-26) di 4.636.000 unità di conversazione.

È di ovvia evidenza che con una così scarsa consistenza di impianti e di traffico, caratterizzata da una tecnica di trasmissione in embrione rispetto all'attuale e da una tecnica di commutazione alla quale era sconosciuto e qualsiasi forma di automatismo, riuscisse agevole la gestione del servizio da

parte di un ristretto numero di funzionari, coordinati e diretti al vertice da un unico elemento fornito di adeguata preparazione. Si aggiunge che il secondo compito istituzionale della Azienda, e cioè il controllo tecnico ed amministrativo sulle concessionarie telefoniche, si riduceva alla vigilanza su una consistenza di impianti che rappresenta all'incirca la quarantesima parte di quella attuale.

La consistenza della rete si è moltiplicata per circa 60 volte, salendo a chilometri circuito 2.200.000 con circa 150 stazioni amplificatrici telefoniche e radiotelefoniche oltre a 650 centrali intermedie sulle tratte coassiali, e, per quanto concerne il volume del traffico, le unità annue di conversazione hanno raggiunto il numero di circa 80.000.000, con un incremento quindi di circa 18 volte.

Non occorre soffermarsi a dimostrare come, sia la gestione di tutto l'imponente complesso di impianti, che con il mutuo di 100 miliardi recentemente concesso aumenterà la consistenza patrimoniale dell'Azienda di circa il 50 per cento, sia il controllo dei servizi di concessione, la cui consistenza patrimoniale di circa 750 miliardi raggiungerà nel prossimo triennio il valore di circa 1.000 miliardi, non possano più rimanere concentrati nel piccolo nucleo originario sul quale è rimasto imperniato l'attuale ordinamento di fatto dell'Azienda, nucleo che deve estendersi prendendo forma organizzata, in modo che ogni branca delle varie tecniche sia affidata ad un congruo numero di specialisti, idonei ad assolvere le attribuzioni di competenza con responsabilità precisamente definite.

Il personale telefonico, assunto con contratto a termine e senza diritto a carriera fino al 1948, non risulta per alcune categorie classificato in carriere corrispondenti all'effettivo livello, delicatezza e responsabilità delle mansioni svolte, con notevole disagio, più ancora di ordine morale che materiale, che si ripercuote dannosamente sul servizio e che peculiari esigenze impongono di rimuovere. Istituiti i normali ruoli statali il 1° giugno 1948 dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, la recente legge 27 febbraio 1958, n. 119, ha risolto numerosi problemi di personale, ma per lo più di carattere contingente, costituendo tuttavia la necessaria base di assestamento per l'avvio a soluzioni organiche e razionali. Occorre rimuovere gli inconvenienti rilevati, ispirandosi all'esigenza di richiedere una sempre più affinata ed aggiornata specializzazione

al personale telefonico in relazione all'accennata evoluzione della tecnica in questi ultimi anni, allo scopo di rendere più spedita ed efficace la azione della Azienda per l'assolvimento dei propri compiti, sempre più gravosi ed impegnativi.

Occorre, altresì, garantire la realizzazione di quel potenziamento e sviluppo del pubblico servizio che gli onerosi mezzi tecnici già predisposti o in fase di attivazione o di programmazione consentono, per mettersi in grado tempestivamente di soddisfare in modo adeguato uno tra i bisogni della società moderna di preminente importanza.

Il presente progetto, oltre a rendere applicabili al personale telefonico statale le modifiche alla citata legge n. 119 recate per il solo personale dell'Azienda postelegrafica dalla recentissima legge 31 dicembre 1961, n. 1406, nelle sue linee fondamentali è inteso a stabilire la possibilità di un funzionale ordinamento degli uffici dell'Azienda telefonica ed una più organica regolamentazione delle carriere, ispirandosi ai seguenti criteri:

1°) consentire una razionale disciplina interna degli uffici centrali e periferici, mirando anche ad un più sostanziale decentramento di funzioni, in modo che siano determinate con rigore attribuzioni e relative responsabilità di ciascun organo;

2°) adeguare i ruoli organici alle accresciute necessità, peraltro valutate con criteri rigorosi per non alterare le caratteristiche di snellezza proprie di tutte le sane aziende industriali e per contenere l'incidenza della spesa relativa, rispetto a quella generale, ad una aliquota il più possibile ridotta. Adeguare specialmente gli organici delle carriere di concetto, sia amministrativo-contabile che tecnica, per evitare l'illegittima attribuzione di funzioni superiori ad impiegati esecutivi, ai quali da anni si è dovuto sistematicamente far ricorso per sopperire alle deficienze dei ruoli;

3°) istituire ruoli separati per specifiche mansioni, anche al fine di disciplinare con norme particolari stato giuridico ed ordinamento di carriera di speciali categorie, quali i direttori di ufficio interurbano, ora appartenenti al ruolo di concetto amministrativo-contabile, i capi turno e gli assistenti di commutazione ed il personale addetto come telefonista alla commutazione. Occorre separare quest'ultimo da quello aiuto-contabile soprattutto per infrenare la pressante tendenza degli ufficiali telefonici a sottrarsi alla gravosità del servizio di commutazione (derivante dal prolungato uso degli organi della

fonazione, dagli speciali orari di servizio e dall'essere a continuo contatto con l'utenza) per ottenere il trasferimento agli uffici, dove necessariamente l'Amministrazione ha dovuto applicare prevalentemente personale del genere data l'accennata deficienza numerica delle dotazioni organiche delle carriere di concetto;

4<sup>o</sup>) riordinare le carriere ausiliarie, disciplinandone più opportunamente le mansioni per realizzare un non trascurabile risparmio di personale, e classificando nel ruolo ausiliario la maggior parte dei salariati, in conformità della effettiva natura delle mansioni disimpegnate ed in vista della possibilità di una più proficua utilizzazione derivante dall'appartenenza a tale ruolo. Infatti, in relazione alle mutabili esigenze dei vari servizi, si traduce in una notevole economia la possibilità di spostare il personale di cui trattasi da una mansione all'altra tra quelle proprie degli ausiliari, mentre, se si lasciasse tale personale inquadrato nelle varie categorie salariali, non si potrebbe impiegare che alle mansioni proprie della qualifica di mestiere rivestita. È da rilevare a tale proposito che, per il personale ausiliario del ruolo di cui alla tabella N, con l'articolo 22 sono previste, oltre alle normali attribuzioni, quelle di sorveglianza delle accettazioni telefoniche e di custodia degli immobili.

Quest'ultima attribuzione è stata prevista anche per gli agenti tecnici, ai quali con l'articolo 21 vengono altresì affidati lavori di manutenzione di automezzi e di pulizia nei locali ove sono ubicati gli impianti delle stazioni telefoniche.

Per lo svolgimento di mansioni di custodia anche oltre l'orario d'obbligo si è previsto, in relazione al disposto dell'articolo 33 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, un compenso forfettario nella misura corrispondente a due ore di servizio straordinario per ogni giornata di effettiva presenza.

Circa il primo punto, l'articolo 34 suddivide la Direzione dell'Azienda in direzioni centrali. Ciò in quanto dal volume di affari da affidare alle diverse branche, dalla somma delle responsabilità e dalla complessità delle funzioni scaturisce la esigenza della istituzione di posti direttivi assimilabili alle direzioni generali di tutte le amministrazioni statali. Né a ciò osta la configurazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici quale azienda autonoma, essendo stata tale esigenza già riconosciuta per la consorella Azienda autonoma delle poste e telecomunicazioni.

Il numero dei posti di direttore centrale è strettamente corrispondente alle più ridotte esigenze di una razionale organizzazione, risultando evidente che branche come il personale, affari generali e patrimonio, gli impianti, l'esercizio e manutenzione della rete, il traffico e commerciale, il controllo delle concessioni ad uso pubblico e privato e la ragioneria centrale abbiano piena consistenza di direzioni generali, come si evince anche dalla natura delle attribuzioni dei direttori centrali fissate nell'articolo 10.

Anche i ritocchi apportati alla dotazione organica delle altre qualifiche della carriera direttiva rispondono a strette esigenze organizzative, tenuto conto delle maggiori necessità connesse con l'attuazione del Piano regolatore telefonico nazionale, che comporterà tra l'altro la estensione della gestione statale del servizio ad altri sette centri nazionali, con il potenziamento e lo sviluppo degli impianti conseguente alla realizzazione del piano di recente finanziato con 100 miliardi e con l'incremento dei compiti di coordinamento e controllo dei piani tecnici e degli impianti sociali.

Per quanto concerne l'attribuzione delle funzioni di direzione degli uffici interurbani di cui all'articolo 12 agli impiegati appartenenti alla apposita carriera di concetto (tabella D) anche se speciale, si rileva che nel sistema del nuovo statuto degli impiegati civili le carriere direttive sono chiamate a svolgere alti compiti di direzione e di coordinamento di uffici e che non è pertanto da escludere, sulla base dei criteri ispiratori della nuova legislazione, che compiti di direzione in specifici settori nei quali si svolgono attività prevalentemente di carattere pratico ed esecutivo, anche se in certi casi di rilevante ampiezza, possano essere affidati ad impiegati di diversa carriera, quale è quella di concetto dei direttori di ufficio interurbano, cui si può accedere solo dalle altre carriere di concetto con dispensabili garanzie di selezione offerte da un severo concorso (articolo 14). La preminenza gerarchica di tali direttori su tutti coloro che prestano servizio negli uffici interurbani deriva non dall'appartenenza allo speciale ruolo, bensì dalla preposizione ad uffici di dirigenza.

In merito al secondo punto si osserva che si è dovuto procedere a modifiche dei ruoli organici valutando gli effettivi fabbisogni in relazione alle prevedibili maggiori necessità ed al tempo occorrente per il reclutamento e la formazione del nuovo personale.

Particolarmente notevoli gli ampliamenti dei ruoli delle carriere di concetto: quello del personale amministrativo-contabile è stato determinato sulla base del numero delle unità che attualmente, a prescindere dalla carriera di appartenenza, svolgono mansioni concettuali, salvo una lieve riduzione.

È da rilevare che i 250 posti previsti nel vigente ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile rappresentano meno di un quinto del numero degli impiegati addetti a funzioni proprie del ruolo stesso, per la maggior parte quindi affidate a dipendenti che, pur laureati o diplomati, data la esiguità dell'organico non avrebbero comunque potuto, neppure con concorsi riservati, aspirare all'accesso nella carriera superiore. L'ampliamento del ruolo della carriera di concetto del personale tecnico è connesso alla riduzione degli impianti in bassa frequenza ed alla progressiva attivazione di stazioni di amplificazione su cavo coassiale, di stazioni ripetitrici di ponti radio e di auto-commutatori presso le centrali telefoniche. In relazione a ciò, con l'articolo 43 si è prevista la possibilità di un trasferimento di posti dal ruolo esecutivo a quello di concetto tecnico.

Premesso che presso i predetti impianti possono essere adibiti, sia come dirigenti che come operatori, solo impiegati forniti di specifico titolo di studio (perito industriale elettronico, radio-tecnico, elettrotecnico, elettromeccanico o diploma di maturità scientifica) e che il personale già in servizio presso di essi, pur appartenendo nella maggior parte alla carriera esecutiva, è nella quasi totalità provvisto del cennato titolo e comunque ha superato appositi corsi di specializzazione presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, con l'articolo 54 si è ravvisata l'opportunità di agevolare il passaggio del suddetto personale esecutivo nella carriera di concetto tecnica. Analogamente provvede lo stesso articolo 54 nei confronti degli addetti a mansioni di concetto amministrativo-contabile, al fine di consentire all'Azienda di continuare ad avvalersi dell'opera di personale da lungo tempo sperimentato e per evitare gravi turbative al normale andamento del servizio, quali deriverebbero, ad esempio, dalla applicazione alla commutazione di molte centinaia di impiegati che dopo aver svolto lodevolmente per molti anni mansioni di concetto pur rivestendo una qualifica di aiuto contabile, risulterebbero psicologicamente e in molti casi fisicamente non idonei ai servizi attivi.

L'assoluta esigenza di far ricorso da anni a personale esecutivo per mansioni di concetto in dipendenza della sempre più accentuata deficienza numerica dei ruoli impone, a prescindere da evidenti motivi di equità, che per non pregiudicare l'interesse dell'Amministrazione si eviti in prima applicazione di mettere a pubblico concorso i posti disponibili negli anzidetti ruoli di concetto.

Per quanto riguarda il terzo punto si è ravvisata la opportunità di istituire una speciale carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano per i motivi già accennati, disciplinandola analogamente a quella dei direttori o ispettori di ragioneria dell'Amministrazione postelegrafica con gli articoli 12, 14, 28 e 38, concernenti, rispettivamente, attribuzioni, accesso, periodo di prova e inquadramento.

Per gli ufficiali telefonici, oltre ad un ruolo separato (tabella *H*) con l'articolo 1 si è ritenuto di fissare in anni 23 il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi, in quanto l'esperienza ha dimostrato in linea generale la inidoneità a svolgere il servizio di commutazione da parte di impiegati, soprattutto di sesso femminile, ultracinquantenni.

Tale norma è connessa a quella dell'articolo 44 della legge n. 119, il quale stabilisce la maggiorazione in ragione di un terzo ai fini della quiescenza dell'effettiva durata del servizio prestato alla commutazione, accettazione ed informazione telefonica da parte del personale femminile. Infatti, con l'articolo 6 si è data espressa facoltà all'Amministrazione di disporre il collocamento a riposo al raggiungimento del 65° anno di età o del 40° anno di servizio utile tenuto conto della suddetta maggiorazione.

L'articolo 7 introduce per gli ufficiali telefonici, divenuti fisicamente inidonei alla commutazione per malattie comuni, l'istituto della disponibilità e la possibilità di far passaggio a domanda nel ruolo degli archivisti qualora non siano utilizzabili presso i servizi accessori alla commutazione stessa, cui hanno invece diritto di essere adibiti coloro che siano divenuti fisicamente inidonei per infortunio dovuto a causa di servizio o per malattia professionale o per malattia contratta per causa unica e diretta di servizio o per aggravamento di inabilità per causa di guerra.

L'articolo 37 stabilisce l'inquadramento nel ruolo degli ufficiali telefonici (tabella *H*) di tutto il personale proveniente dal ruolo

organico della carriera esecutiva del personale specializzato dei servizi telefonici di cui alla tabella *F* dell'allegato II alla legge n. 119, formato dai capi turno ed assistenti di commutazione, dagli ufficiali telefonici e dagli aiuti contabili. Per questi ultimi è previsto dall'articolo 40 l'inquadramento a domanda in un ruolo ad esaurimento (tabella *M*), provvisoriamente per tutti coloro che svolgono lodevolmente da almeno due anni le mansioni di aiuto contabile e definitivamente nei limiti delle disponibilità di organico, quali risulteranno dopo l'espletamento dei concorsi riservati di cui al già citato articolo 54, diretto alla sistemazione nelle carriere di concetto del personale amministrativo-contabile e tecnico.

Un particolare cenno meritano alcune norme del progetto.

L'articolo 5 stabilisce la esclusione del personale femminile dai concorsi di accesso alle carriere tecniche di concetto ed esecutive. In proposito si è tenuto presente che la Corte Costituzionale, pur escludendo che il sesso femminile possa costituire una causa di incapacità ad accedere ad un pubblico ufficio, ha però riconosciuto che il sesso possa rappresentare un requisito attitudinario a rivestire determinati uffici. Tale requisito attitudinario può ravvisarsi per l'espletamento di mansioni che richiedono doti di carattere fisico (forza fisica, resistenza a disagi, ecc.) o psichico (doti di coraggio particolare, prontezza di decisione, ecc.) che di regola nella donna mancano. Anche le ragioni di moralità possono costituire motivo di discriminazione, quando il posto di lavoro comporti una comunanza ed una intimità di vita che va al di là dei normali rapporti intercorrenti fra coloro che prestano servizio nello stesso ambiente (esempio: istitutori che devono dormire nelle camerate) ma non è sembrato che costituissero ragione di moralità quella di impedire che uomini e donne potessero prestare servizio nello stesso ambiente. Infatti, l'esclusione delle donne dai posti di cui si tratta è connessa all'esigenza di doti di carattere fisico e psichico che non consentono di utilizzare personale femminile, poiché il personale tecnico, sia di concetto che esecutivo, ha come compito fondamentale quello di provvedere sia alla manutenzione interna delle stazioni amplificatrici che alla manutenzione esterna delle stazioni non presidiate e dei cavi coassiali od in bassa frequenza che le collegano.

Prevalentemente per la manutenzione degli impianti esterni si manifesta una fisio-

logica inidoneità fisica delle donne, poiché per seguire la rete telefonica nazionale, che si sviluppa su un particolare tracciato che interessa anche zone impervie, occorrono notevoli doti di energia fisica e di resistenza.

Basti considerare che alcune stazioni radiotelefoniche sono ubicate, per esigenze tecniche, in cima a rilievi montani. Per raggiungere poi il punto di localizzazione dei guasti ai cavi o le centraline coassiali non presidiate si devono effettuare lunghi percorsi, attraversando spesso zone isolate e non facilmente accessibili per le asperità del terreno.

La manutenzione esterna viene effettuata dal personale delle stazioni amplificatrici presidiate, sempre pronte ad intervenire in caso di guasti, in qualsiasi ora del giorno e della notte e con qualsiasi condizione atmosferica. La squadra addetta ai guasti, costituita da un tecnico e da un autista, è dotata di automezzo per raggiungere l'impianto da riparare o da revisionare. Le strade sono talvolta accidentate e quasi sempre occorre effettuare dei percorsi a piedi portando a braccia i pesanti strumenti di misura. Inoltre la durata degli interventi comporta notevoli disagi, variando da un minimo di dieci ore fino ad un massimo che di regola non supera i tre giorni, determinando la necessità di pernottamento fuori sede a volta con sistemazioni di fortuna.

Lo stesso articolo 5 limita per converso l'assunzione del personale maschile nella carriera esecutiva degli ufficiali telefonici in base allo stesso criterio del requisito attitudinario. L'esperienza ha infatti dimostrato che per il lavoro di commutazione telefonica la donna ha un'attitudine connaturata che di regola difetta nel personale maschile. La misura della limitazione prevista dall'articolo 5 risulta rispondente alle esigenze, considerando che il personale femminile presta servizio nelle sole ore diurne, di grande traffico, mentre il personale maschile viene per lo più applicato nei turni di notte, in cui il volume del lavoro si riduce notevolmente.

Con l'articolo 26 si dà facoltà all'Amministrazione di riservare un'aliquota dei posti messi a concorso per l'accesso alle carriere ausiliarie, pari al 20 per cento, in favore degli orfani di dipendenti e delle vedove senza diritto a pensione; tale norma si ricollega alla disposizione contenuta nell'articolo 47, secondo comma, della legge n. 119 del 1958, rimuovendo ogni dubbio interpretativo che potesse sorgere circa l'applica-

bilità dello stesso all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

L'articolo 2 modifica l'articolo 6 della legge n. 119, concernente l'orario giornaliero di sei ore per gli addetti alla commutazione, fissandolo in 36 ore settimanali, in modo da poter stabilire i turni di servizio con una maggior aderenza all'andamento del volume del traffico nelle varie ore della giornata, con conseguente risparmio di personale e riduzione di orari divisi.

Il progetto prevede un maggior onere annuo di 3.450 milioni, calcolato considerando la differenza fra la spesa conseguente all'applicazione delle nuove tabelle organiche recate dal progetto stesso e quella

derivante dalle attuali tabelle. Per operare l'anzidetta differenza si è preso a base il *plenum* dei posti di organico previsti dalle tabelle.

Il maggior onere è comprensivo anche della spesa per le competenze accessorie e per gli altri oneri riflessi, poiché, oltre a tener conto delle attuali misure del premio di esercizio e relative maggiorazioni per i vari coefficienti di stipendio, si è maggiorata la cifra calcolata per gli stipendi di una aliquota del 40 per cento, onde comprendervi la spesa per le altre competenze accessorie e per i vari oneri riflessi.

Alla maggiore spesa l'Azienda farà fronte con gli ordinari mezzi di bilancio.

## DISEGNO DI LEGGE

### TITOLO I.

#### STATO GIURIDICO

##### ART. 1.

*(Limite massimo di età).*

L'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla carriera esecutiva degli ufficiali telefonici ed alla carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche è fissato, rispettivamente, in anni ventitré e trenta ».

##### ART. 2.

*(Orario di servizio degli addetti alla commutazione telefonica).*

All'articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito il seguente:

« L'orario normale di servizio del personale addetto all'accettazione e commutazione telefonica interurbana ed internazionale è stabilito in trentasei ore settimanali, con prestazioni giornaliere non eccedenti sette ore anche non continuative, salva l'applicazione dell'articolo 35, terzo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

ART. 3.

*(Corsi pratici di istruzione).*

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Possono essere ammessi ai corsi predetti coloro che abbiano una età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni venti ».

Il quarto comma dell'articolo 10 della suddetta legge n. 119 è abrogato.

ART. 4.

*(Giudizi complessivi — Prolungamento del periodo normale per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio).*

Per ogni impiegato con qualifica inferiore a direttore centrale deve essere redatto annualmente un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre », « insufficiente ».

All'impiegato al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a « buono ».

Nei riguardi del personale che abbia riportato i giudizi complessivi di « mediocre » o di « insufficiente » il periodo normale per l'attribuzione del prossimo aumento periodico di stipendio è prolungato, rispettivamente, per un anno o per tre anni a decorrere dalla data da cui verrebbe a maturare il primo aumento successivo alla scadenza dell'anno cui si riferisce l'uno o l'altro giudizio complessivo.

ART. 5.

*(Assunzione di personale femminile).*

L'assunzione di personale femminile non è ammessa nei ruoli organici della carriera di concetto del personale tecnico e della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche.

Le assunzioni nella carriera esecutiva degli ufficiali telefonici sono riservate, in misura non superiore al 90 per cento dei posti in organico, al personale femminile.

ART. 6.

*(Valutazione del servizio di commutazione).*

La maggiore anzianità acquisita ai fini del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'articolo 44 della legge 27 febbraio 1958,

n. 119, in seguito alla maggiorazione in ragione di un terzo dell'effettiva durata dei periodi di servizio prestati alla commutazione, accettazione ed informazione telefonica in qualità di operatore, assistente o capo turno di commutazione da parte del personale femminile appartenente alle carriere di cui alle tabelle *G* ed *H* dell'allegato I alla presente legge, è valutabile ai detti fini solo dopo che il personale medesimo abbia compiuto venti anni di effettivo servizio, ivi compresi i periodi comunque riscattabili.

Tale personale può essere collocato a riposo anche prima del compimento del 65° anno di età qualora abbia maturato il 40° anno di servizio utile tenuto conto della maggiorazione prevista dal citato articolo 44 della legge n. 119.

ART. 7.

*(Ufficiali telefonici fisicamente non idonei alla commutazione).*

Gli ufficiali telefonici riconosciuti fisicamente inidonei al servizio di commutazione per infortunio dovuto a causa di servizio o per malattia professionale o per malattia contratta per causa unica e diretta di servizio o per aggravamento di inabilità per causa di guerra sono adibiti alle mansioni previste nel secondo comma del successivo articolo 16, purché per esse siano ritenuti idonei.

I posti annualmente disponibili nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva del personale di archivio non possono essere messi a concorso quando vi siano ufficiali telefonici che, in seguito a visita medica collegiale disposta dall'Amministrazione, siano stati dichiarati fisicamente inidonei per cause comuni al servizio di commutazione e non abbiano potuto essere utilizzati nelle mansioni indicate nel citato secondo comma dell'articolo 16 della presente legge. Gli ufficiali telefonici nelle anzidette condizioni, trovantisi in aspettativa per infermità o in disponibilità, possono fare passaggio, a domanda, nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale di archivio, sempreché giudicati da un collegio medico fisicamente idonei a svolgere in modo utile, continuativo ed incondizionato le relative mansioni.

Il passaggio di ruolo è stabilito, nel limite di posti disponibili nella qualifica iniziale, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.



Gli ufficiali telefonici trasferiti sono collocati nel ruolo del personale di archivio anche in soprannumero, alla qualifica corrispondente a quella rivestita, conservando le anzianità acquisite e la differenza di stipendio a titolo di assegno personale pensionabile, riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio per scadenza periodica o per promozione. Ai soli fini del suddetto trasferimento di ruolo, la corrispondenza è stabilita dall'ordine in cui sono indicate nei ruoli delle tabelle *H* ed *L* dell'allegato I le rispettive qualifiche.

In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero ne sono lasciati vacanti altrettanti nella qualifica iniziale. I posti in soprannumero sono riassorbiti con la cessazione dal servizio o con la promozione dell'interessato.

Oltre ai casi previsti dall'articolo 72 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono collocati in disponibilità gli ufficiali telefonici riconosciuti fisicamente non idonei al servizio di commutazione, che non abbiano potuto essere utilizzati ai sensi del secondo comma del presente articolo, allo scadere dei periodi massimi dell'aspettativa per infermità previsti dagli articoli 68 e 70 del citato testo unico.

Agli ufficiali telefonici collocati in disponibilità si applicano gli articoli 73 e 77 del suddetto testo unico.

## TITOLO II.

### ORDINAMENTO DELLE CARRIERE

#### CAPO I.

#### TABELLE ORGANICHE

#### ART. 8.

(*Tabelle organiche*).

Le tabelle organiche degli impiegati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui all'allegato II alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono sostituite dalle tabelle organiche di cui all'allegato I alla presente legge.

La pianta organica dei salariati di ruolo di cui alla tabella *B* dell'allegato III alla suddetta legge n. 119 del 1958, è sostituita da quella dell'allegato II alla presente legge.

CAPO II.

CARRIERE DIRETTIVE

ART. 9.

*(Concorsi per l'accesso ai ruoli della carriera direttiva - Titolo di studio).*

I concorsi per l'accesso ai ruoli della carriera direttiva sono per esame e per titoli ed esame.

Per l'accesso alle carriere direttive è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) per la carriera direttiva del personale amministrativo, diploma di laurea rilasciato dalle Facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e marittime, scienze politiche, politiche sociali, politiche amministrative, scienze statistiche, scienze coloniali;

b) per la carriera direttiva del personale tecnico, diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica e in ingegneria elettronica.

Possono accedere alla carriera direttiva di cui alla lettera b) del precedente comma i laureati in ingegneria di altro tipo purché muniti del diploma di specializzazione postuniversitario in materia di telecomunicazioni conseguito presso una Facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

I candidati laureati in ingegneria devono essere inoltre provvisti del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

L'Amministrazione può stabilire, con il decreto che indice il concorso, le aliquote dei posti da conferire ai candidati forniti di determinati specifici titoli di studio tra quelli suddetti.

ART. 10.

*(Attribuzioni dei direttori centrali).*

I direttori centrali esercitano le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi e regolamenti; provvedono nella materia ad essi delegata dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e lo coadiuvano nello svolgimento dell'azione amministrativa; propongono al direttore dell'Azienda suddetta i provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza degli uffici da essi diretti; predispongono gli elementi per la relazione al Parlamento sul bilancio preventivo; dirigono e coadiuvano l'attività dei dipendenti uffici, assicu-

randone la legalità, l'imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse; promuovono la migliore organizzazione ed il perfezionamento dei servizi, provvedono direttamente agli atti vincolati di competenza della direzione e dispongono per quelli dovuti da organi inferiori qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

## ART. 11.

*(Nomina dei direttori centrali).*

I direttori centrali sono nominati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, tra gli ispettori generali dei ruoli organici della carriera direttiva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

## CAPO III.

## CARRIERE DI CONCETTO

## ART. 12.

*(Attribuzioni del personale della carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano).*

Gli impiegati della carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano svolgono funzioni che comportano dirigenza di uffici interurbani in qualità di titolare o di sostituti del titolare.

## ART. 13.

*(Attribuzioni della carriera di concetto del personale tecnico).*

Gli impiegati della carriera di concetto del personale tecnico svolgono funzioni di dirigenza e di aiuto dirigenza di stazioni ed officine telefoniche e di collaborazione tecnica negli uffici tecnici e nelle stazioni.

## ART. 14.

*(Accesso alla carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano).*

I posti disponibili nella qualifica di direttore di ufficio interurbano sono conferiti mediante concorso, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dei ruoli organici delle carriere di concetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che, alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano compiuto complessivamente nove anni di servizio effettivo nella carriera di appartenenza e siano muniti di un diploma d'istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Il concorso consta di tre prove scritte e di una prova orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno otto decimi.

L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, il quale, a tal fine, tiene conto del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare la funzione e del risultato conseguito nei corsi di formazione.

#### CAPO IV.

#### CARRIERE ESECUTIVE

##### ART. 15.

*(Attribuzioni della carriera esecutiva dei capi turno e degli assistenti di commutazione).*

Gli impiegati della carriera esecutiva dei capi turno e degli assistenti di commutazione sono preposti ai servizi di accettazione e di commutazione telefonica.

##### ART. 16.

*(Attribuzioni della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici).*

Gli impiegati della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici di cui alla tabella *H* dell'allegato I svolgono mansioni di commutazione, accettazione ed informazione telefonica.

I medesimi svolgono altresì mansioni di telescrivente, di telefonista presso i centralini interni e le stazioni telefoniche di addetti ai servizi di sala di commutazione quali casellario, avviamento e ripartizione delle richieste di conversazione, nonché di addetti con mansioni esecutive ai servizi di contabilità del traffico telefonico interurbano e internazionale ed a quelli inerenti alla contabilizzazione presso i centri elettrocontabili.

##### ART. 17.

*(Attribuzioni della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche).*

Gli impiegati della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche di cui alla tabella *I* dell'allegato I svolgono mansioni di piccola dirigenza e di aiuto dirigenza di officine telefoniche e di impianti in stazioni amplificatrici

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ed uffici interurbani. Svolgono altresì mansioni di operatore meccanico, elettricista e radioeletttricista e di collaborazione tecnica.

## ART. 18.

*(Titolo di studio per l'accesso alla carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche).*

Per l'ammissione ai concorsi di accesso al ruolo della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche di cui alla tabella *I* dell'allegato I è prescritto il possesso del diploma di scuola tecnica o istituto professionale o di scuola secondaria di avviamento professionale e limitatamente agli indirizzi e specializzazioni stabiliti nei bandi di concorso.

## ART. 19.

*(Promozione alla qualifica di ufficiale telefonico di prima classe ed equiparata).*

La promozione alle qualifiche di ufficiale telefonico di prima classe e di operatore tecnico di prima classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio di anzianità congiunto al merito al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio.

## ART. 20.

*(Promozione alla qualifica di assistente di commutazione).*

La promozione alla qualifica di assistente di commutazione nel ruolo di cui alla tabella *G* dell'allegato I si consegue mediante concorso di merito distinto al quale sono ammessi gli impiegati della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici di cui alla tabella *H* che abbiano maturato alla data del relativo bando di concorso quattro anni di anzianità nella carriera di appartenenza.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel bando in relazione alle singole esigenze dei vari uffici interurbani.

Nelle domande di ammissione gli aspiranti devono dichiarare a quali posti intendano concorrere, indicando espressamente la sede dell'ufficio o, in ordine preferenziale, degli uffici interurbani secondo l'anzidetta ripartizione.

L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, il quale, a tal fine, tiene conto del servizio prestato, delle attitudini ad eser-

citare funzioni di dirigenza di commutazione, e del risultato conseguito nei corsi di formazione.

Il concorso consta di due prove scritte e di una prova orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

La graduatoria dei vincitori è formata in base al punteggio complessivo dato dalla somma della media aritmetica delle due prove scritte e della prova orale ed in relazione al numero dei posti fissato per ciascun ufficio interurbano, seguendo l'ordine preferenziale di sede specificato dai candidati.

Agli impiegati che conseguono la nomina ad assistente di commutazione, provvisti nella qualifica di provenienza di stipendio superiore a quello previsto inizialmente nella detta qualifica, sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento della nomina.

I vincitori non possono essere trasferiti a domanda dalla sede di servizio per la quale hanno conseguito la nomina ad assistente di commutazione se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data della nomina stessa.

#### CAPO V.

#### CARRIERE AUSILIARIE

#### ART. 21.

*(Attribuzioni della carriera del personale ausiliario degli agenti tecnici dei servizi telefonici).*

Gli impiegati del ruolo organico della carriera del personale ausiliario degli agenti tecnici dei servizi telefonici di cui alla tabella P dell'allegato I, svolgono, oltre alle mansioni previste dall'articolo 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, quelle di addetti ai lavori di manutenzione di automezzo e mansioni di custodia delle stazioni telefoniche e di pulizia dei locali ove sono ubicati gli impianti delle stazioni stesse.

Agli impiegati della suddetta carriera svolgenti mansioni di custodia delle stazioni telefoniche anche oltre l'orario di obbligo, è concesso per tali mansioni, a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, un compenso forfettario nella misura corrispondente all'importo di due ore di servizio straordinario

per ogni giornata di effettiva presenza in servizio. Delle prestazioni giornaliere straordinarie effettuate, non attinenti alla custodia, sono compensate quelle eventualmente eccedenti le due ore anzidette, nel limite massimo di trenta ore mensili.

ART. 22.

*(Attribuzioni della carriera del personale ausiliario).*

Gli impiegati del ruolo organico della carriera del personale ausiliario di cui alla tabella N dell'allegato I svolgono, oltre alle mansioni indicate nell'articolo 189 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle di addetti alla sorveglianza delle accettazioni telefoniche ed alla custodia degli immobili.

Agli impiegati della suddetta carriera svolgenti mansioni di custodia di immobili si applica il disposto di cui al secondo comma del precedente articolo.

ART. 23.

*(Promozioni alla qualifica di agente tecnico di terza e seconda classe).*

La promozione alla qualifica di agente tecnico di terza classe è conferita, a ruolo aperto, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica inferiore abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, quattro anni di servizio effettivo.

La promozione alla qualifica di agente tecnico di seconda classe è conferita, a ruolo aperto, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo.

ART. 24.

*(Promozione ad agente tecnico di prima classe).*

La promozione ad agente tecnico di prima classe si consegue mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, al quale sono ammessi gli agenti tecnici di seconda classe.

ART. 25.

*(Promozione alla qualifica di agente tecnico superiore).*

La promozione alla qualifica di agente tecnico superiore si consegue:

a) nei limiti di un quinto dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito

comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero.

b) per i restanti posti, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo.

I promossi per merito comparativo precedono in ruolo i promossi per anzianità congiunta al merito.

#### ART. 26.

*(Riserva di posti).*

L'Amministrazione ha facoltà di riservare un'aliquota dei posti messi a concorso per l'accesso alla carriera del personale ausiliario, pari al 20 per cento, in favore dei figli dei dipendenti o di ex dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e delle vedove del personale dell'Azienda suddetta deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione.

#### CAPO VI.

#### DISPOSIZIONI COMUNI A PIÙ CARRIERE

#### ART. 27.

*(Conferimento di funzioni superiori).*

L'incarico di funzioni superiori previsto dai primi due commi dell'articolo 51 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, va conferito agli impiegati i quali rivestono, nello stesso ruolo, la qualifica immediatamente inferiore a quella delle funzioni stesse.

L'incarico può essere conferito anche agli impiegati del medesimo ruolo con qualifica immediatamente inferiore rispetto a quella normalmente richiesta per l'attribuzione di funzioni superiori, sempreché sussista l'impossibilità di procedere al conferimento in base alle norme di cui al precedente comma. Tale incarico è attribuito su designazione del Consiglio di amministrazione sulla base della particolare attitudine allo svolgimento della funzione da conferire.

In ogni caso al dipendente incaricato dell'esercizio di funzioni proprie di qualifica superiore, compete, dopo i primi tre



mesi e fino alla durata dell'incarico, lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica immediatamente superiore rispetto a quella rivestita. La differenza tra gli stipendi, peraltro, viene considerata come indennità non pensionabile.

Con provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli agenti tecnici dei servizi telefonici può essere conferito l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche di cui alla tabella *I* dell'allegato I alla presente legge. All'impiegato cui sia stato conferito tale incarico, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico stesso, è attribuita la maggiorazione del 50 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella *A* allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulabile con le altre maggiorazioni previste dalla legge stessa. I criteri da osservarsi, ai fini del conferimento dell'incarico medesimo, sono preliminarmente fissati dal Consiglio di amministrazione.

ART. 28.

*(Nomina in prova a direttore di ufficio interurbano e ad assistente di commutazione — periodo di prova).*

Le nomine nella qualifica iniziale della carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano e della carriera esecutiva dei capi turno e degli assistenti di commutazione, di cui alle tabelle *D* e *G* dell'allegato I, hanno luogo a titolo di prova, per un periodo di un anno con almeno trecento giorni di effettivo servizio, dedotte le assenze non dovute a riposi periodici ed a congedo ordinario.

Qualora nell'anno non siano stati prestati trecento giorni di effettivo servizio il periodo di prova è prolungato, fino al compimento del predetto periodo, ma in ogni caso per non oltre un anno.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, è disposta la restituzione ai ruoli di provenienza nei riguardi dell'impiegato la cui prova non abbia dato esito positivo o che, entro i termini stabiliti nei precedenti commi, non abbia prestato trecento giorni di effettivo servizio. Peraltro, i vincitori di concorsi a posti di direttore di ufficio interurbano o di assistente di com-

mutazione che non hanno superato il periodo di prova conseguono il collocamento, se più favorevole, rispettivamente nella qualifica di primo segretario o di primo ufficiale telefonico, anche in soprannumero, a tutti gli effetti dalla data di nomina in prova nelle anzidette qualifiche. In corrispondenza dei posti in soprannumero ne sono lasciati vacanti altrettanti nella qualifica iniziale.

## ART. 29.

*(Premio di esercizio).*

La funzione di « Ispettore generale sostituto del Direttore » di cui alla lettera *a*) della tabella *C* annessa alla legge 27 maggio 1961, n. 465, è soppressa, e quella di « vice capo reparto » ivi prevista è modificata in « vice direttore centrale ». Nella tabella *E* allegata alla predetta legge n. 465, alla lettera *a*) « capo reparto » è modificato in « direttore centrale » e alla lettera *b*) « vice capo reparto » è modificato in « vice direttore centrale », alle funzioni equiparate ivi previste è aggiunta quella di « vice capo della ragioneria » e di esse sono sopresse le ultime quattro. Nella stessa tabella *E*, alle lettere *c*) e *d*) è aggiunto, rispettivamente, « Ispettore generale e direttore di divisione a disposizione o addetto all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni od a mansioni ispettive » e « direttore di sezione a disposizione o addetto all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni od a mansioni ispettive » ed alla lettera *e*) la funzione di « capo dell'ufficio del vice ispettore » è modificata in « capo di divisione esercizio e manutenzione ».

## ART. 30.

*Competenze accessorie).*

Al personale dei ruoli organici della carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano, della carriera esecutiva dei capi turno e degli assistenti di commutazione e delle carriere esecutive del personale di archivio e del personale aiuto contabile la maggiorazione del premio di esercizio prevista nella tabella *A* annessa alla legge 27 maggio 1961, n. 465, è corrisposta nella stessa misura stabilita per gli altri impiegati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di corrispondente carriera e qualifica.

Per i capi degli uffici interurbani di Roma e di Milano, il premio di rendimento previsto nel terzo comma dell'articolo 24 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è stabilito, per ogni giornata di effettiva prestazione, nella misura di lire 1.500.

## ART. 31.

*(Inquadramento nella carriera superiore).*

Per il personale di ruolo inquadrato in carriera superiore a quella di appartenenza con effetto retroattivo, le eventuali maggiori somme percepite a titolo di stipendio nella qualifica posseduta relative al periodo intercorrente tra la data di inquadramento e quella di emissione del provvedimento sono irripetibili.

## ART. 32.

*(Modifiche agli articoli 33, 37 e 45 della legge 27 febbraio 1959, n. 119).*

Le disposizioni di cui agli ultimi due commi degli articoli 33, 37 e 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 sono abrogate.

## TITOLO III.

**ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE**

## ART. 33.

*(Consiglio di amministrazione).*

La composizione del Consiglio di amministrazione è modificata con l'aggiunta del capo del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

## ART. 34.

*(Organi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici).*

La direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è suddivisa in direzioni centrali, alle quali sono preposti i direttori centrali.

Gli organi periferici sono gli Ispettorati di zona, con sede a Milano, Venezia, Bologna, Roma e Napoli e con propri uffici per l'esercizio e la manutenzione ubicati anche in altre località. Dagli Ispettorati di zona, cui sono preposti impiegati appartenenti alle carriere direttive di cui alle tabelle *B* e *C* dell'allegato I alla presente legge con qualifica di ispettore generale, dipendono gli uffici telefonici interurbani e le centrali ed officine telefoniche.

## ART. 35.

*(Organizzazione interna degli uffici).*

Al novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia la ripartizione interna della Direzione dell'Azienda di Stato per i servizi

telefonici e dei dipendenti organi periferici prevista dall'articolo 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Dalla data predetta la competenza attribuita al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dall'articolo 12, comma secondo, del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, è estesa:

a) alla ripartizione della Direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in direzioni centrali, delle direzioni centrali in Uffici e degli Uffici in Sezioni;

b) alla ripartizione interna degli Ispettorati di zona e degli altri uffici e organi periferici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

c) all'organizzazione interna di tutti gli uffici predetti nei limiti dei ruoli vigenti

#### TITOLO IV.

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### CAPO I.

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 36.

*(Decorrenza di provvedimenti).*

I provvedimenti emessi in applicazione degli articoli 69 e 72 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, ferma restando la decorrenza giuridica dalla data prevista dall'articolo 100 della suddetta legge, hanno effetto economico, se più favorevole, dalla data dei provvedimenti stessi.

#### ART. 37.

*(Inquadramento).*

Gli impiegati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono inquadrati come segue nelle tabelle di cui all'allegato I alla presente legge, conservando le anzianità di carriera e di qualifica possedute:

a) nelle tabelle *A*, *B* e *C* rispettivamente, il personale delle carriere direttive di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* dell'allegato II alla legge 27 febbraio 1958, n. 119;

b) nelle tabelle *E* ed *F*, rispettivamente, il personale delle carriere di concetto di cui alle tabelle *D* ed *E* del predetto allegato II;

c) nelle tabelle *H* ed *I*, rispettivamente, il personale delle carriere esecutive di cui alle tabelle *F* e *G* del citato allegato II;

d) nelle tabelle *N*, *O* e *P*, rispettivamente, il personale delle carriere ausiliarie di cui alle tabelle *H*, *I* ed *L* dello stesso allegato II.

In prima attuazione della presente legge, l'inquadramento nella tabella *I* ha luogo anche in soprannumero.

I salariati di cui alla tabella *B* dell'allegato III alla predetta legge n. 119 sono inquadrati, anche in soprannumero, nelle corrispondenti categorie della pianta organica di cui all'allegato II alla presente legge, conservando l'anzianità acquistata.

#### ART. 38.

*(Inquadramento nella carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano - Attribuzione di qualifiche ad personam).*

Gli impiegati del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile, di cui alla tabella *D* dell'allegato II alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, rivestenti una qualifica con coefficienti di stipendio 340 e superiori, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono lodevolmente da almeno due anni funzioni di direzione degli uffici interurbani in qualità di titolari o di sostituti del titolare possono essere inquadrati alla corrispondente qualifica del ruolo organico della carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano di cui alla tabella *D* dell'allegato I.

L'inquadramento suddetto è disposto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda degli interessati da presentarsi entro trenta giorni dalla predetta data, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

Gli impiegati inquadrati ai sensi dei precedenti commi conservano le anzianità di carriera e di qualifica possedute nel ruolo di provenienza.

Gli impiegati del ruolo organico della carriera di concetto di cui alla tabella *D* dell'allegato II alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, rivestenti una qualifica con coefficiente di stipendio inferiore a 340, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono lodevolmente da almeno due anni le funzioni di capo ufficio interurbano, di capo ufficio interurbano aggiunto e di vice capo ufficio interurbano, conservano le qualifiche stesse, in relazione al coefficiente di stipendio spettante, finché esplicano le relative funzioni.

I posti di volta in volta disponibili nella qualifica di direttore di ufficio interurbano

possono essere riservati, per non oltre la metà, agli impiegati di cui al precedente comma sempreché alla data del bando di concorso esercitino le funzioni contemplate nel comma stesso.

## ART. 39.

*(Inquadramento nella carriera esecutiva dei capi turno e degli assistenti di commutazione).*

Gli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato dei servizi telefonici, di cui alla tabella *F* dell'allegato II alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono una qualifica con coefficiente di stipendio 284 o superiore e svolgono lodevolmente da almeno un anno mansioni di dirigenza dei servizi di *accettazione e di commutazione telefonica*, possono essere inquadrati nelle corrispondenti qualifiche del ruolo organico della carriera esecutiva dei capiturno e degli assistenti di commutazione di cui alla tabella *G* dell'allegato I.

L'inquadramento suddetto è disposto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda degli interessati da presentarsi entro 30 giorni dalla predetta data, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

Gli impiegati inquadrati ai sensi dei precedenti commi conservano le anzianità di carriera e di qualifica possedute nel ruolo di provenienza.

Fino all'emanazione dei provvedimenti di inquadramento, gli impiegati che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di capo turno di commutazione o di assistente di commutazione nel ruolo di cui alla tabella *F* dell'allegato II alla suddetta legge n. 119 conservano ad *personam* le anzidette qualifiche.

## ART. 40.

*(Inquadramento nella carriera esecutiva del personale aiuto contabile).*

Gli impiegati provenienti dal ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato dei servizi telefonici di cui alla tabella *F* dell'allegato II alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, i quali da almeno due anni svolgono lodevolmente presso gli Uffici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici le mansioni previste nel successivo articolo 44, possono essere inquadrati con effetto dalla

data di entrata in vigore della presente legge, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data suddetta, nella carriera esecutiva del personale aiuto contabile ad esaurimento di cui alla tabella *M* dell'allegato I.

L'inquadramento suddetto è disposto con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, nella qualifica corrispondente a quella di provenienza, anche in soprannumero, secondo l'ordine di ruolo conservando l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita.

Dalla data dell'ultimo decreto di nomina dei vincitori dei concorsi di cui al successivo articolo 54, gli impiegati che vengono a risultare ancora in soprannumero in ciascuna qualifica dell'anzidetto ruolo organico della carriera esecutiva del personale aiuto contabile, esclusi i soprannumeri determinatisi in applicazione della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, sono restituiti al ruolo organico della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici di cui alla tabella *H* dell'allegato I, nella qualifica corrispondente, anche in soprannumero, conservando le anzianità acquisite.

ART. 41.

*(Inquadramento nella qualifica di agente tecnico di terza classe).*

Gli impiegati che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di agente tecnico di quarta classe sono inquadrati, dalla data suddetta, nella qualifica di agente tecnico di terza classe. Ai fini del trattamento economico, si applicano, ove occorra, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

ART. 42.

*(Inquadramento nel ruolo della carriera ausiliaria).*

Gli operai dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nominati in ruolo ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 15, e della nota apposta in calce alla tabella *D* dell'allegato III alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, possono chiedere, con domande da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nella qualifica iniziale del ruolo della carriera ausiliaria di cui alla tabella *N* dell'allegato I alla legge medesima.

L'inquadramento nel ruolo anzidetto viene effettuato, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di una graduatoria compilata dal Consiglio di amministrazione, che deve valutare come titoli preminenti l'anzianità complessiva del servizio comunque prestato, con qualsiasi denominazione, alle dipendenze dell'Azienda suddetta e la categoria salariale di appartenenza.

Agli operai di ruolo, provvisti di paga superiore allo stipendio iniziale della nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente inferiore alla retribuzione in godimento. La eventuale ulteriore differenza di trattamento è mantenuta a titolo di assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera, anche se semplicemente economica, e utile a pensione.

In corrispondenza dei posti risultanti in soprannumero rispetto alle singole dotazioni delle categorie di mestieri stabilite nella pianta organica di cui all'allegato II alla presente legge, posteriormente all'inquadramento previsto nei precedenti commi, vengono lasciati scoperti altrettanti posti nella quarta categoria della pianta stessa e, nell'ordine, ove occorra, nelle categorie superiori nonché nella qualifica iniziale del ruolo di cui alla tabella N dell'allegato I.

Agli operai di ruolo inquadrati a norma del presente articolo è attribuita, ai soli fini della promozione ad usciere, una anzianità di servizio di mesi nove, di mesi sei e di mesi tre se provenienti, rispettivamente, dalla prima, dalla seconda e dalla terza categoria.

Negli scrutini per la promozione alla qualifica di usciere, nei quali siano valutate le anzianità predette, al personale interessato non sono applicabili le norme di cui al successivo articolo 57, nonché quelle ivi richiamate dalla legge 27 febbraio 1958, n. 119.

#### ART. 43.

##### *(Trasferimento di posti).*

A partire dal 1963 i posti vacanti nella qualifica di operatore tecnico di terza classe del ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche di cui alla tabella I dell'allegato I possono essere annualmente trasferiti, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, al ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico di cui alla tabella F dello stesso allegato I, fino ad un massimo di complessivi trecento posti, con decreto del Mini-



stro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro.

I posti di volta in volta trasferiti nella carriera di concetto del personale tecnico sono ripartiti in misura non superiore al due per cento, al sei per cento ed al dodici per cento, rispettivamente, tra le qualifiche di segretario capo, segretario principale e primo segretario o equiparato. I rimanenti posti sono portati in aumento alla dotazione organica delle qualifiche iniziali.

ART. 44.

*(Attribuzioni della carriera esecutiva del personale aiuto-contabile).*

Gli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva del personale aiuto-contabile (ad esaurimento) svolgono mansioni di collaborazione amministrativo-contabile, di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia anche con l'utilizzazione di macchine.

ART. 45.

*(Promozioni nella carriera esecutiva del personale aiuto-contabile).*

Le promozioni nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale aiuto-contabile (ad esaurimento) sono conferite con le stesse modalità stabilite per le corrispondenti qualifiche del ruolo organico della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici.

ART. 46.

*(Attribuzioni e progressione nel ruolo del personale ausiliario ad esaurimento).*

Gli impiegati del ruolo organico della carriera del personale ausiliario ad esaurimento di cui alla tabella C dell'allegato I svolgono le attribuzioni previste per gli impiegati della carriera del personale ausiliario della tabella N dello stesso allegato I.

Per il conferimento delle promozioni a capo commesso di seconda classe, a capo commesso di prima classe ed a capo commesso principale nell'anzidetto ruolo ad esaurimento si applicano le stesse disposizioni che regolano le promozioni alle qualifiche, rispettivamente, di agente tecnico di seconda classe, di agente tecnico di prima classe e di agente tecnico superiore.

## CAPO II.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

## ART. 47.

*(Sistemazione di posizione di carriera).*

Gli impiegati che hanno preso parte ai concorsi di promozione a segretario per merito distinto e per esame speciale mediante colloquio banditi il 31 dicembre 1958 ed il 30 giugno 1959, aventi titolo, in relazione al punteggio riportato, ad utile collocamento nelle relative graduatorie, sono inseriti a tutti gli effetti, in base al punteggio stesso, nella graduatoria del primo corrispondente concorso al quale avrebbero potuto partecipare fruendo dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

A tal fine deve essere effettuata una nuova determinazione dei posti conferibili mediante i concorsi banditi il 30 giugno 1958, il 31 dicembre 1958, il 30 giugno 1959, il 31 dicembre 1959, secondo la ripartizione proporzionale di cui all'articolo 361 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati aventi titolo all'inserimento in graduatoria a norma del primo comma del presente articolo, i quali risultino in eccedenza rispetto al numero dei posti conferibili, sono inclusi, sempre secondo la votazione riportata, nella graduatoria del concorso immediatamente posteriore e, ove occorra, in quelle successive.

Fermo restando in ogni caso il disposto dell'articolo 70 della suddetta legge n. 119 del 1958, la decorrenza giuridica della promozione a segretario degli impiegati fruanti dell'articolo 96 della legge stessa non può essere riportata a data anteriore al 26 marzo 1958.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli impiegati partecipanti al concorso di promozione a segretario per esame speciale mediante colloquio bandito il 31 dicembre 1959.

Gli impiegati che conseguono la promozione a segretario in seguito all'inserimento in precedenti graduatorie sono ammessi agli scrutini tenuti posteriormente al 30 giugno 1958 per l'avanzamento a primo segretario, ai quali avrebbero partecipato qualora fossero risultati originari vincitori dei relativi concorsi. Tali scrutini sono rinnovati ora per allora per il conferimento del numero dei posti di volta in volta disponibili ai sensi dell'articolo 370 del suddetto testo unico.

## ART. 48.

(*Concorso per assistente di commutazione*);

Successivamente all'applicazione degli articoli 39 e 50, i posti disponibili nella qualifica di assistente di commutazione nel ruolo di cui alla tabella G dell'allegato I sono conferiti, nella prima applicazione della presente legge, con concorso per esame speciale mediante colloquio, riservato agli ufficiali telefonici di prima classe che svolgono lodevolmente da almeno due anni mansioni di dirigenza del servizio di accettazione e di commutazione telefonica.

L'ammissione al concorso è disposta con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

Il colloquio verte sui servizi di istituto della Azienda di Stato per i servizi telefonici e non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Al concorso anzidetto non si applica il secondo comma del precedente articolo 20.

## ART. 49.

(*Esami speciali mediante colloquio per la promozione a primo aiuto contabile*).

Il concorso per esami di cui all'articolo 42, secondo comma, n. 1, della legge 27 febbraio 1958, n. 119, da bandirsi per i primi due anni successivi a quello dell'entrata in vigore della presente legge è sostituito da un esame speciale mediante colloquio vertente sui servizi di istituto dell'Azienda di Stato per i Servizi telefonici.

L'esame è bandito nel mese di febbraio. I vincitori sono promossi con effetto dalla data da cui hanno decorrenza le promozioni conferite mediante scrutinio per merito comparativo e nel limite di un quarto dei posti disponibili alla data medesima salvo quanto previsto dall'articolo 361, commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati promossi in applicazione del presente articolo precedono in ruolo i promossi nello scrutinio per merito comparativo effettuato nello stesso anno in cui è stato bandito l'esame speciale.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Sono ammessi all'esame speciale gli impiegati del ruolo organico della carriera ese-

cutiva del personale aiuto-contabile di cui alla tabella *M* dell'allegato I, i quali, alla data del bando, abbiano compiuto otto anni di servizio nel ruolo di appartenenza, valutando ai fini del compimento di tale periodo:

1°) per intero il servizio prestato nel ruolo aggiunto o nel ruolo speciale transitorio corrispondente al ruolo organico di appartenenza;

2°) per intero il servizio prestato in ruolo aggiunto o speciale transitorio della carriera esecutiva non corrispondente al ruolo organico di appartenenza, oppure in altri ruoli organici della carriera esecutiva;

3°) per intero il servizio militare reso anteriormente dalla nomina in ruolo presso reparti combattenti;

4°) per due terzi il servizio reso nei ruoli della carriera ausiliaria.

Ai fini della partecipazione all'esame speciale, è richiesta una permanenza minima di quattro anni nel ruolo di appartenenza.

Tale limitazione non si applica nel computo del servizio di cui al numero 1°) del quinto comma del presente articolo.

Gli impiegati che pur avendo i requisiti prescritti non prendono parte al primo concorso per esame speciale cui hanno titolo a partecipare, o al successivo quando è stata accertata la impossibilità per le ragioni di salute di partecipare al primo, non possono ulteriormente avvalersi di questo speciale sistema di avanzamento.

#### ART. 50.

*(Idonei nei concorsi per esami di promozione ad assistente di commutazione e capo centrale od equiparato).*

Nella prima attuazione della presente legge, gli impiegati non utilmente collocati nelle graduatorie di idoneità dei concorsi per esame espletati per la promozione alle qualifiche di assistente di commutazione e di capo centrale od equiparate, di cui alle tabelle *F* e *G* dell'allegato II alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, possono conseguire la promozione, rispettivamente, a primo ufficiale telefonico o a capo centrale od equiparato nei ruoli di cui alla tabella *H* ed alla tabella *I* dell'allegato I, mediante scrutinio per merito comparativo, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili.

Le promozioni decorrono ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli impiegati che conseguono la promozione a primo ufficiale telefonico in applica-

zione del precedente comma, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono lodevolmente da almeno un anno mansioni di dirigente dei servizi di accettazione o commutazione telefonica, possono essere trasferiti dalla predetta data nel ruolo organico di cui alla tabella G dell'allegato I, alla qualifica di assistente di commutazione. Il trasferimento è disposto con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, a domanda degli interessati da presentarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bollettino ufficiale del Ministero del provvedimento di promozione a primo ufficiale telefonico.

## ART. 51.

*(Decorrenza dei provvedimenti previsti dalla legge 27 febbraio 1958, n. 119).*

Le prime promozioni conferite mediante scrutinio dopo l'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, ed in attuazione della legge stessa e delle disposizioni in essa richiamate, eccezion fatta per gli scrutini tenuti ai sensi dell'articolo 361, primo e secondo comma, e 362 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono retrodatate a tutti gli effetti al 31 dicembre 1957, nel limite dei posti comunque disponibili alla data stessa in ciascuna qualifica o in quelle superiori.

Ai fini della determinazione dei posti anzidetti si ha riguardo alla dotazione organica delle tabelle di cui all'allegato II alla citata legge n. 119.

La retrodatazione di cui al precedente comma è applicabile anche per i vincitori dei concorsi di inquadramento banditi ai sensi dell'articolo 88 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e delle disposizioni poste in calce alla tabella B dell'allegato III alla legge medesima.

Le promozioni e gli inquadramenti anzidetti possono essere retrodatati in base alle norme di cui ai precedenti commi nei soli confronti degli impiegati che al 31 dicembre 1957 erano in possesso di tutti i requisiti richiesti per le promozioni stesse o per la partecipazione ai concorsi.

Per i concorsi di cui al terzo comma del presente articolo, l'inquadramento, nei confronti di coloro che avevano maturato il periodo di servizio richiesto dalle norme che disciplinano tali concorsi posteriormente al 31 dicembre 1957, è disposto dalla data di compimento del periodo stesso.

Le retrodatazioni disposte in base alle norme sopra indicate non comportano modifiche nella posizione di ruolo occupata dagli interessati né la revisione dei provvedimenti concernenti le promozioni conferite anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

Le promozioni conferite mediante scrutinio nella prima attuazione delle tabelle organiche di cui all'allegato I alla presente legge hanno effetto dalla data di decorrenza delle tabelle medesime nel limite del numero complessivo dei posti recati in aumento in ciascuna qualifica e in quelle superiori dello stesso ruolo.

ART. 52.

*(Promozione a direttore di sezione).*

Ai consiglieri di prima classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico di cui alla tabella C dell'allegato I alla presente legge, nominati consiglieri di seconda classe essendo risultati vincitori dei concorsi indetti ai sensi degli articoli 63 e 92 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e in possesso del diploma di laurea a data anteriore a quella in cui abbiamo iniziato ad esplicare incarichi di studio presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o comunque anteriore al 1° gennaio 1955, è attribuita una anzianità convenzionale, non superiore ad anni tre pari al periodo dell'attività di incarico di studio svolto presso il suddetto Ministero, anche come allievo telefonista o meccanico, anteriormente al 31 dicembre 1957.

L'anzianità di cui al precedente comma è valutabile ai soli fini dell'anzianità di carriera prevista dall'articolo 164, terzo e quarto comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli interessati su domanda possono optare, sempre che non ne abbiano fruito, per il beneficio previsto dall'articolo 57 il quale non è cumulabile con quelli previsti dal presente articolo.

ART. 53.

*(Concorso riservato a consigliere di terza classe).*

La metà dei posti che risultano disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo di cui alla tabella B dell'allegato I può essere conferita mediante concorso per titoli, riservato al personale di ruolo

dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che, alla data suddetta, sia in possesso del titolo di studio previsto nel secondo comma, lettera a), del precedente articolo 9 ed abbia esercitato per almeno quattro anni funzioni inerenti al proprio titolo di studio.

I vincitori conseguono la nomina con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e possono essere nominati in ruolo dopo un periodo di prova di un anno decorrente dalla data del decreto di approvazione della graduatoria.

I posti compresi nella aliquota stabilita dal primo comma del presente articolo che risultino disponibili dopo l'applicazione del comma stesso possono essere conferiti mediante concorso riservato agli impiegati di ruolo dell'Azienda suddetta.

È abrogato, per il personale dell'Azienda medesima, l'articolo 91 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

#### ART. 54.

*(Concorsi riservati nei ruoli della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile e tecnico).*

I posti disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nella qualifica iniziale dei ruoli organici delle carriere di concetto del personale amministrativo-contabile e del personale tecnico di cui alle tabelle E ed F dell'allegato I possono essere conferiti:

1°) in misura del cinquanta per cento mediante concorso per titoli riservato agli impiegati appartenenti alle carriere esecutive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che svolgono da almeno quattro anni lodevole servizio con mansioni proprie delle carriere di concetto, purché tale servizio sia stato prestato con il possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Si prescinde dal possesso del titolo di studio per gli impiegati rivestenti una qualifica con coefficiente di stipendio non inferiore a 284 che svolgono lodevolmente le anzidette mansioni da almeno dieci anni;

2°) i rimanenti posti mediante concorso per esame su materie vertenti sui servizi di istituto della suddetta Azienda, riservato agli impiegati delle carriere esecutive dell'Azienda stessa che, muniti almeno di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano una qualifica non inferiore a quella di ufficiale telefonico di seconda classe o di aiuto contabile di seconda

classe o di operatore tecnico di seconda classe. Limitatamente ai posti di vice segretario o equiparato nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico di cui alla tabella *F* dell'allegato I può essere altresì ammesso al concorso per esame il personale straordinario e gli operai giornalieri, comunque assunti e denominati, alle dipendenze dell'Azienda predetta alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Il concorso consiste in due prove scritte ed in una prova orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

I concorsi di cui al precedente comma sono banditi contemporaneamente. La nomina dei vincitori decorre ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inserimento in ruolo dei vincitori di ciascun concorso ha luogo nello stesso ordine con cui nel precedente primo comma sono previsti i concorsi stessi.

In corrispondenza dei posti che risultino in soprannumero nella carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche successivamente alla nomina a vice segretario o equiparato nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico dei vincitori dei concorsi previsti dal presente articolo, sono lasciati scoperti altrettanti posti in questa ultima qualifica.

Al personale nominato nella qualifica iniziale delle carriere di concetto in applicazione del presente articolo è attribuita, ai fini della promozione alla qualifica immediatamente superiore, una anzianità di anni tre, di anni due o di anni uno se proveniente, rispettivamente, da qualifica con coefficiente di stipendio 345 e superiore, 284 e 240.

#### ART. 55.

*(Concorsi riservati nei ruoli delle carriere esecutive).*

Nella prima applicazione della presente legge, in deroga alle vigenti norme concernenti riserve ed accantonamenti di posti, è indetto un concorso per titoli per i posti vacanti alla data del relativo bando nelle qualifiche iniziali, rispettivamente, dei ruoli organici delle carriere esecutive di cui alle



tabelle *H* ed *I* dell'allegato I. Il concorso è riservato agli impiegati e salariati di ruolo e non di ruolo, al personale straordinario ed agli operai giornalieri comunque assunti e denominati, alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alla data di pubblicazione della presente legge, ferme restando il disposto di cui al primo comma del precedente articolo 5.

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e si prescinde dal limite massimo di età. Si prescinde altresì dal possesso del titolo di studio per coloro che disimpegnino, alla data del decreto che indice il concorso, mansioni non inferiori a quelle proprie della carriera esecutiva da almeno tre anni.

Gli idonei dei concorsi anzidetti sono nominati con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno successivo a quello in cui sono stati nominati i vincitori dei concorsi stessi, nel limite della disponibilità dei posti verificatisi nell'anno precedente.

A tal fine la graduatoria degli idonei nei concorsi riservati ad ufficiale telefonico di terza classe ed a operatore tecnico di terza classe conservano efficacia fino al 1° gennaio del terzo anno successivo a quello di approvazione delle graduatorie stesse.

#### ART. 56.

*(Concorso riservato per la nomina ad inserviente).*

I posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera del personale ausiliario di cui alla tabella *N* dell'allegato I, dopo l'inquadramento previsto dal precedente articolo 42 sono conferiti mediante concorso per titoli, riservato per una volta soltanto al personale straordinario ed agli operai giornalieri che alla data di pubblicazione del relativo bando abbiano prestato servizio per almeno n. 180 giornate con mansioni proprie della carriera ausiliaria alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età e dal possesso del titolo di studio.

I posti che si rendono disponibili nella qualifica di inserviente possono essere conferiti agli idonei del concorso anzidetto con effetto dalla data in cui si manifesta la necessaria disponibilità di posti. A tal fine la

graduatoria conserva efficacia per due anni dalla data del relativo decreto di approvazione.

ART. 57.

*(Efficacia delle disposizioni dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119).*

Per l'ammissione ai concorsi di promozione banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e per gli scrutini tenuti entro lo stesso periodo sono applicabili le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

ART. 58.

*(Personale della carriera ausiliaria ex combattente).*

Al personale ex combattente ed assimilato dei ruoli organici della carriera ausiliaria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è concesso un aumento di due anni di anzianità nella qualifica rivestita o acquisita in prima applicazione della presente legge.

I predetti benefici non sono cumulabili con i benefici eventualmente goduti come riconoscimento della qualifica di combattente.

Gli interessati, con domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero del decreto di inquadramento o di nomina nella carriera ausiliaria, possono optare per il trattamento più favorevole.

ART. 59.

*(Applicabilità).*

Le disposizioni della presente legge si applicano al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

ART. 60.

*(Copertura della spesa).*

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici farà fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente legge con la disponibilità del proprio bilancio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO I

TABELLA A.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900(a)	Direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici	1
900	Direttore centrale . . . . .	6
		7

(a) È mantenuta in vigore l'indennità di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

TABELLA B.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale o equiparato . . . . .	10
500	Direttore di divisione o equiparato . . . . .	28
402	Direttore di sezione o equiparato . . . . .	44
340	Consigliere di 1 <sup>a</sup> classe o equiparato	68
284	Consigliere di 2 <sup>a</sup> classe o equiparato . . . . .	
240	Consigliere di 3 <sup>a</sup> classe o equiparato	
		150

TABELLA C.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE TECNICO.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale o equiparato . . . . .	15
500	Direttore di divisione o equiparato . . . . .	28
402	Direttore di sezione o equiparato . . . . .	60
340	Consigliere di 1 <sup>a</sup> classe o equiparato . . . . .	97
284	Consigliere di 2 <sup>a</sup> classe o equiparato	
		200

TABELLA D.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEI DIRETTORI DI UFFICIO INTERURBANO.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500(a)	Primo direttore capo di ufficio interurbano . . . . .	16
402(a)	Direttore capo di ufficio interurbano . . . . .	21
340(a)	Direttore di ufficio interurbano . . . . .	33
		70

(a) È concessa, dopo tre anni di permanenza nella qualifica senza demerito una maggiorazione del 50 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulabile con le altre maggiorazioni.

TABELLA E.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO CONTABILE.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario capo . . . . .	25
402	Segretario principale . . . . .	60
340	Primo segretario . . . . .	120
284	Segretario . . . . .	} 895
240	Segretario aggiunto . . . . .	
211	Vice segretario . . . . .	
		1.100

TABELLA F.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEL PERSONALE TECNICO.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario capo - Dirigente tecnico superiore . . . . .	28
402	Segretario principale - Dirigente tecnico principale . . . . .	60
340	Primo segretario - Primo dirigente tecnico . . . . .	120
284	Segretario - Dirigente tecnico	} 592
240	Segretario aggiunto - Dirigente tecnico aggiunto . . . . .	
211	Vice segretario - Vice dirigente tecnico . . . . .	
		800

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA G.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEI CAPI TURNO E DEGLI ASSISTENTI DI COMMUTAZIONE.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
357	Capo turno di commutazione - Assistente di commutazione di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	150
284	Assistente di commutazione.	225
		375

TABELLA H.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEGLI UFFICIALI TELEFONICI.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
345(a)	Ufficiale telefonico superiore.	50
284	Primo ufficiale telefonico . . . . .	1.950
240	Ufficiale telefonico di 1 <sup>a</sup> classe	3.700
211	Ufficiale telefonico di 2 <sup>a</sup> classe	
193	Ufficiale telefonico di 3 <sup>a</sup> classe	
		5.700

(a) Resta fermo il disposto dell'articolo 77 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

TABELLA I.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE SPECIALIZZATO DELLE STAZIONI ED OFFICINE TELEFONICHE.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
357	Capo Centrale di 1 <sup>a</sup> classe - Capo officina di 1 <sup>a</sup> classe - Capo tecnico di 1 <sup>a</sup> classe. . . . .	140
284	Capo centrale - Capo officina - Capo tecnico . . . . .	230
240	Operatore tecnico di 1 <sup>a</sup> classe	530
211	Operatore tecnico di 2 <sup>a</sup> classe	
193	Operatore tecnico di 3 <sup>a</sup> classe	
		900

TABELLA L.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA  
DEL PERSONALE DI ARCHIVIO.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271	Archivista capo . . . . .	42
229	Primo archivista . . . . .	89
202	Archivista . . . . .	169
180	Applicato . . . . .	
157	Applicato aggiunto . . . . .	
		300

TABELLA M.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA  
DEL PERSONALE AIUTO CONTABILE (AD ESAURIMENTO).

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
345(a)	Aiuto contabile principale.	90
284	Primo aiuto contabile . . . . .	130
240	Aiuto contabile di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	380
211	Aiuto contabile di 2 <sup>a</sup> classe. . . . .	
193	Aiuto contabile di 3 <sup>a</sup> classe. . . . .	
		600

(a) Resta fermo il disposto dell'articolo 77 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

In corrispondenza dei posti coperti nel ruolo ad esaurimento di cui alla presente tabella sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di cui alla tabella H.

TABELLA N.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA  
DEL PERSONALE AUSILIARIO.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
180	Commesso capo . . . . .	1
173	Commesso . . . . .	80
159	Usciere capo . . . . .	529
151	Usciere . . . . .	
142	Inserviente . . . . .	
		610

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA O.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA  
DEL PERSONALE AUSILIARIO (AD ESAURIMENTO)

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
238	Capo commesso principale . .	16
210	Capo commesso di 1 <sup>a</sup> classe.	29
190	Capo commesso di 2 <sup>a</sup> classe. .	} 135
170	Primo commesso . . . . .	
		180

*Nota.* — In corrispondenza dei posti coperti nel ruolo ad esaurimento di cui alla presente tabella sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di cui alla tabella N.

TABELLA P.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA AUSILIARIA  
DEGLI AGENTI TECNICI DEI SERVIZI TELEFONICI.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
238	Agente tecnico superiore .	8
210	Agente tecnico di 1 <sup>a</sup> classe. .	30
190	Agente tecnico di 2 <sup>a</sup> classe	} 162
170	Agente tecnico di 3 <sup>a</sup> classe . .	
150	Allievo agente tecnico . . .	
		200

ALLEGATO II.

PIANTA ORGANICA DEGLI OPERAI PERMANENTI  
DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

Mestieri vari:	Numero dei posti
1 <sup>a</sup> categoria (coefficiente 167) .	20
2 <sup>a</sup> categoria (coefficiente 157) .	20
3 <sup>a</sup> categoria (coefficiente 151) .	15
4 <sup>a</sup> categoria (coefficiente 148) .	15
70	